



VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 13-11-2023 alle ore 10,30, si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione RINGHERA, sede in Roma, Piazza dei Siculi nr. 10, C.F. 96469230583 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto legge Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri ed i soci. Assume la Presidenza Paolo Grassini, il quale, constatata e fatta constatare la validità della riunione, propone la nomina a Segretario di Luca Liotino. I presenti accettano. Il Presidente introduce il punto 1) posto all'ordine del giorno: "Adeguamento Statuto legge Terzo Settore".

Il Presidente rende noto ai presenti che è necessario uniformarsi alle nuove norme relative a Terzo Settore D.L. n. 117/2017 ed adeguare lo statuto.

L'Associazione adotterà la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione, conformandosi al Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e alle disposizioni vigenti in materia di enti del terzo settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed al presente Statuto, allorché sarà iscritta nel registro unico del terzo settore. Di tale indicazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dal momento in cui sarà iscritta al registro unico del terzo settore, entrando a far parte degli Enti del Terzo Settore, acquisirà i requisiti

previsti dalla normativa per poter operare in futuro, nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona, e per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per dare continuità al lavoro culturale e sociale che l'Associazione ha svolto in tutti questi anni fin dalla sua costituzione, pe. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione della cultura, dei diritti e della conoscenza. L'Associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio con le modalità oltre precisate, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale.

Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione in particolare si propone di:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse

generale mediante l'attuazione di progettualità e attività specifiche coerenti e nel rispetto delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale sopra indicate, quali:

attività di sensibilizzazione sui temi della realtà vittime di discriminazione

-attività di sensibilizzazione sui temi LGBTQI

- attività di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e le discriminazioni nel campo delle migrazioni, dell'integrazione sociale e sui temi del volontariato, anche attraverso convegni e incontri di approfondimento aperti al territorio;

- attività ricreative e sportive per promuovere la socializzazione delle persone, giovani ed adulti, presenti sui territori;

- eventi e iniziative culturali attraverso l'organizzazione e gestione di feste, esibizioni teatrali, cineforum, esibizioni musicali e canore, eventi sportivi;

- produzione di bollettini informativi, news letter e pubblicazioni, sia cartacei che sul web, su argomenti di interesse culturale e sociale

- ricerca scientifica di interesse sociale, studi e indagini sulle diverse realtà a rischio , anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private

- servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici senza alcuna distinzione, promozione delle pari opportunità, comprese attività volte alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e le persone LGBTQI, e delle iniziative di aiuto reciproco

-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e/o confiscato alle mafie

- attività di sostegno a popolazioni vulnerabili del Sud del Mondo

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. A questo punto, si apre il dibattito, e dopo che tutti i Soci presenti si sono espressi, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità l'adeguamento statutario dell'Associazione alla legge del Terzo Settore, composto di n. 21 articoli che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", delegano, altresì il Presidente ad esperire tutti gli adempimenti all'uopo necessari ritenendo fin d'ora per rato e valido il suo operato sena bisogno di ulteriore ratifica.

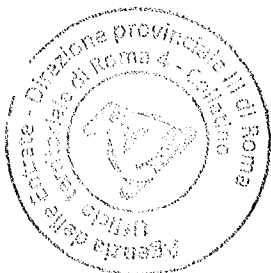
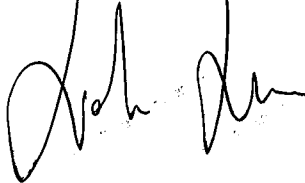
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente richiesto la parola, il Presidente alle ore 13 stesso giorno dichiara tolta la seduta.

Del che è fatto verbale, letto confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrazione n. 3519 del 20 DIC 2023
3 ESEUTE

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE RINGHERA", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale Associazione di promozione sociale (di seguito in breve APS) per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotterà la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione, conformandosi al Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e alle disposizioni vigenti in materia di enti del terzo settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed al presente Statuto, allorché sarà iscritta nel registro unico del terzo settore. Di tale indicazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dal momento in cui sarà iscritta al registro unico del terzo settore.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai

principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali il miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione dei diritti, della cultura e della conoscenza.

L'associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio con le modalità oltre precisate, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, formative, informative, di studio e ricreative di interesse sociale con la finalità dell'inclusione delle fasce

vulnerabili della popolazione italiana e migrante.

2. Per perseguire gli scopi sociali e culturali, l'Associazione (in particolare si propone di) svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art.5 del D.Lgs.n.117/2017):

- organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Le attività saranno rivolte a giovani ed adulti.

l'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante l'attuazione di progettualità e attività specifiche coerenti e nel rispetto delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale sopra indicate, quali:

- attività di sensibilizzazione sui temi della realtà vittime di discriminazione
- attività di sensibilizzazione sui temi LGBTQI
- attività di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e le discriminazioni nel campo delle migrazioni, dell'integrazione sociale e sui temi del volontariato, anche attraverso convegni e incontri di approfondimento aperti al territorio;
- attività ricreative e sportive per promuovere la

socializzazione delle persone, giovani ed adulti, presenti sui territori;

- eventi e iniziative culturali attraverso l'organizzazione e gestione di feste, esibizioni teatrali, cineforum, esibizioni musicali e canore, eventi sportivi;

- produzione di bollettini informativi, news letter e pubblicazioni, sia cartacei che sul web, su argomenti di interesse culturale e sociale

- ricerca scientifica di interesse sociale, studi e indagini sulle diverse realtà a rischio , anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private

- servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici senza alcuna distinzione, promozione delle pari opportunità, comprese attività volte alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e le persone LGBTQI, e delle iniziative di aiuto reciproco

-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e/o confiscato alle mafie

- attività di sostegno a popolazioni vulnerabili del Sud del Mondo

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire persone fisiche ed enti che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, che presentino domanda di adesione depositando contestualmente il proprio statuto, ove si tratti di enti, e la cui domanda venga accettata dal Consiglio direttivo.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, per gli stessi motivi previsti per il caso di esclusione, il Consiglio direttivo è tenuto a fornire al diretto interessato motivazione scritta entro trenta giorni dall'avvenuto rigetto.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si potrà avvalere, anche in modo prevalente, dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate agli ETS che ne compongono la base associativa.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto e di partecipare tramite un proprio rappresentante alle assemblee

e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I soci sono tenuti a contribuire attraverso l'attività dei propri associati, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, alle attività svolte dall'Associazione, secondo le proprie capacità e possibilità ed in armonia con quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo.

6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal volontario. La qualità di volontari è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite cui il volontario svolge la propria attività.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: nel caso di violazione delle previsioni dello statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, o a causa di un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla

convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è costituita dagli associati. In caso di associati appartenenti ad enti, un rappresentante per ogni ente aderente all'Associazione. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto. E' consentita una sola delega ad altro rappresentante di uno degli enti associati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta

e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli

Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tramite un proprio rappresentante, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente

costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione anticipata dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in proprio e per delega.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti tra gli associati che compongono l'assemblea stessa.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto coloro che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare

all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,

esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire

conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi
ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando
quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi
inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può
richiedere la firma abbinata di altro componente il
Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti
e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di
riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso
attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente
nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo;

- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, nelle modalità previste dal D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede

sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento fusione scissione e estinzione

1. Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i rappresentanti degli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della

liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente che operi in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato, delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro, e al Codice del Terzo Settore. Si richiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, 5° comma Dlgs 117/2017.